

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

CESSIONARIA DEL CREDITO DI BANCA

- ricorrente -

e contro

SOCIETA' ALFA, in amministrazione straordinaria, e SOCIETA' BETA in amministrazione straordinaria

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

SOCIETÀ GAMMA in Liquidazione

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e sul ricorso:

BANCA

- ricorrente successivo -

e contro

Società GAMMA

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

SOCIETA' ALFA in amministrazione straordinaria, e SOCIETA' BETA in amministrazione straordinaria

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

CESSIONARIA

- controricorrente ai ricorsi incidentali -

contro

BANCA

- controricorrente ai ricorsi incidentali -

avverso la sentenza n. 2531/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata l'08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principali assorbiti i ricorsi incidentali;

uditi gli Avvocati delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Società GAMMA è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex L. 30 gennaio 1979, n. 95, con decreto del Ministero dell'Industria emesso il 23 dicembre 1983.

Il riparto finale dell'attivo, che ha fatto seguito a quattro riparti parziali (rispettivamente del 1998, 1999, 2002 e 2007), ha previsto, per i crediti privilegiati, l'integrale pagamento della linea capitale e per gli interessi nei limiti di cui alla L. Fall., artt. 55 e 54, come richiamati dalla L. n. 95 del 1979; per i crediti chirografari, l'integrale pagamento della voce capitale.

La procedura è stata chiusa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 15 luglio 2013.

2.- Successivamente, la BANCA - che si era insinuata nel passivo fallimentare per crediti privilegiati e per chirografi - ha convenuto avanti al Tribunale di Padova la predetta Società GAMMA per sentirla condannare al pagamento degli interessi maturati a far tempo dalla data di dichiarazione di insolvenza di questa, secondo la misura fissata nel titolo convenzionale o in subordine in quella legale.

La convenuta si è costituita, con richiesta di reiezione delle pretese attoree. Nel corso del giudizio sono intervenute la SOCIETÀ ALFA e la SOCIETÀ BETA, entrambe socie della detta GAMMA, a sostegno della posizione di quest'ultima.

E' altresì intervenuta la CESSIONARIA, assumendo di essere cessionaria dei crediti per interessi, azionati dalla BANCA.

3.- Con sentenza depositata in data 3 maggio 2016, il Tribunale di Padova ha respinto la richiesta attorea.

In particolare, ha rilevato che *"il creditore potrà agire contro il fallito tornato in bonis... per gli interessi maturati prima dell'apertura della procedura e quelli maturati, sull'eventuale capitale insoddisfatto dopo la chiusura della procedura; mentre si deve ritenere che gli interessi post-fallimentari non maturino nei confronti del debitore fallito"*.

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

Ha altresì aggiunto che comunque - quand'anche si ammettesse, cioè, la decorrenza degli interessi post-fallimentari - nella specie il relativo credito risulterebbe prescritto, ai sensi dell'applicato termine quinquennale disposto dalla norma dell'art. 2948 c.c., n. 4.

4.- Avverso questo provvedimento hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Venezia la CESSIONARIA e la BANCA.

Le appellate società si sono tutte costituite.

Con sentenza depositata l'8 novembre 2017, la Corte veneziana ha rigettato l'appello, così confermando la sentenza del primo grado di giudizio.

5.- Per tale proposito, la decisione ha prima di tutto ritenuto "non divisibile" la tesi svolta dal Tribunale di Padova, osservando che "la dichiarazione di fallimento comporta, L. Fall., ex art. 55, che il corso degli interessi sui crediti pecuniari, siano questi convenzionali o legali, sia sospeso, salvo che si tratti di crediti privilegiati".

"Tale sospensione dura" - ha aggiunto la pronuncia, anche richiamando l'arresto di questa Corte 5 febbraio 2014, n. 2608 - "sino alla chiusura del fallimento e ha una portata limitata agli effetti del concorso; con la conseguenza che gli interessi decorrono senza sospensione alcuna nei rapporti tra singoli creditori e debitore, cioè al di fuori del fallimento, e possono essere pretesi in caso di revoca o dopo la chiusura del fallimento. La sospensione equivale a una sorta di inesigibilità temporalmente limitata al concorso".

6.- Nel prosieguo della motivazione, la sentenza ha invece ritenuto divisibile la tesi dell'avvenuta prescrizione del credito per interessi, che pure era stata avanzata dal Tribunale padovano.

Il termine prescrizione - ha osservato la Corte territoriale - "è iniziato a decorrere non già dalla chiusura della procedura di a.s., bensì all'atto del pagamento, intervenuto nel 2007, dei crediti ammessi alla procedura di a.s. vantati da CESSIONARIA, che prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado non ha in alcun modo interrotto il termine... di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., costituendo in mora la SOCIETÀ GAMMA con una intimazione di pagamento".

Riportando la pronuncia di questa Corte 24 marzo 2011 n. 6734, la sentenza ha in specie osservato che "così come nulla vieta a un creditore di ottenere verso il fallito personalmente un decreto ingiuntivo per il suo credito per capitale, nulla vieta di ottenerlo anche per interessi". Sarebbe "contraddittorio e irragionevole ritenere al contempo la maturazione degli interessi e l'esclusione della prescrizione degli stessi interessi nel corso della procedura".

7.- Avverso questa pronuncia ha presentato ricorso la CESSIONARIA, sviluppando un motivo di cassazione. A questo ha fatto seguito un ulteriore ricorso, presentato dalla Cassa di Risparmio e pure composto da un motivo di cassazione.

Ha resistito la SOCIETÀ GAMMA con controricorso, che pure ha formulato un motivo di ricorso incidentale. Pure hanno depositato congiunto controricorso con ricorso incidentale per un motivo la SOCIETÀ ALFA e la SOCIETÀ BETA.

La CESSIONARIA ha poi depositato un controricorso avverso i ricorsi incidentali. Lo stesso ha fatto pure la BANCA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

8.- Il motivo di ricorso presentato dalla CESSIONARIA denuncia "violazione e falsa applicazione L. n. 95 del 1979, art. 1, comma 3, L. Fall., artt. 51, 54, 93, 94, 120, 201, 203 e 208, nonché dell'art.2935 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Uguale formulazione possiede il motivo presentato dalla BANCA.

9.- Il motivo del ricorso incidentale proposto dalla SOCIETÀ GAMMA è stato intestato "violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42, 43, 44, 51, 55, art. 120, comma 3, art. 216; artt. 1282, 1224 e 1284 c.c., nonché, per altro verso, omesso esame di fatti e argomentazioni decisive per la risoluzione della presente controversia".

Il motivo di ricorso incidentale formulato dalle SOCIETÀ ALFA e SOCIETÀ BETA (per errore denominato "appello incidentale", a p. 11 dell'atto) richiama le norme della L. Fall., artt. 42, 44, 54, 55, 120, 201, L. n. 95 del 2016, art. 1, nonché degli artt. 1224 e 1282 c.c., lamentando vizio di violazione di legge, per avere la Corte di Appello male interpretato queste disposizione ed **"erroneamente ritenuto che nel corso della procedura concorsuale continuino a maturare gli interessi sui crediti chirografari nei confronti del debitore e che tali interessi rappresentino così un credito verso il debitore liberamente azionabile una volta chiusa la procedura"**.

10.- Non dissimili nei contenuti, i ricorsi incidentali pongono una problematica che risulta logicamente antecedente a quella rappresentata dal ricorso principale e dal ricorso proposto dalla BANCA.

La relativa questione va pertanto presa in esame prima delle restanti altre.

11.- Sostengono dunque i ricorrenti incidentali che la Corte veneziana ha errato nel ritenere la produzione degli interessi cc.dd. post-fallimentari a carico del debitore in pendenza di procedura. "Tale tesi" - si assume - "è in contrasto con il disposto normativo": che invece indica la "non decorrenza degli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sui crediti ammessi allo stato passivo".

11.1.- A sostegno di tale assunto, i ricorrenti incidentali affermano, anzitutto, che la norma della L. Fall., art. 120, comma 3, non è applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto non espressamente richiamata dalla normativa di specifico riferimento. Del resto, anche la norma della L. Fall., art. 55 - si sottolinea - non risulta specificamente richiamata dalla L. n. 95 del 1979.

I ricorrenti affermano, inoltre, che comunque la Corte veneziana ha errato nell'interpretare la norma della L. Fall., art. 55. E questo sotto molteplici punti di vista (cfr. da n. 11.1. a n. 11.6.).

11.2.- Un primo profilo attiene all'interpretazione della disposizione della L. Fall., art. 55. Trattasi di "norma a struttura incompleta", si dice, che regola solo l'"ipotesi di interessi prodotti nel corso del processo fallimentare e quindi nei rapporti con la "massa" dei creditori".

"L'ipotesi di "interessi al di fuori del concorso" non è disciplinata" da questa disposizione, ma da altra e integrativa normativa (secondo quanto viene riferito nel prossimo n. 11.3). Perciò, non risulta in nessun modo possibile - si precisa - leggere la disposizione della L. Fall., art. 55, attraverso e nella luce informante dell'argomento a contrario.

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

11.3.- Un secondo profilo prende le mosse dal rilievo della sentenza per cui, pendente la procedura, il credito per gli interessi non è esigibile, nè pagabile dal fallito: "lo spossessamento subito dal debitore a norma della L. Fall., art. 42, impedisce al creditore di chiedere l'adempimento" al fallito; "il pagamento eventualmente da questi effettuato comunque (è) inefficace L. Fall., ex art. 44, nonchè addirittura sanzionato penalmente, quale atto di bancarotta fraudolenta, ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 3".

Il rilievo è corretto, si assume.

Da questa osservazione, tuttavia, la Corte veneziana non ha tratto l'inferenza che pure - ritengono i ricorrenti incidentali - ne segue inevitabilmente nell'ambito del sistema vigente: "non può essere dimenticato, infatti, che il requisito imprescindibile e primo per la produzione degli interessi è, ai sensi dell'art. 1282 c.c., l'esigibilità del debito principale".

11.4.- Sotto un profilo ulteriore, i ricorrenti incidentali rilevano che la lettura della L. Fall., art. 55, deve tenere conto in modo particolare del fatto che la "durata della procedura fallimentare non può in alcun modo andare a danno del debitore, nè può rappresentare il presupposto per la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio o comunque di copertura e ristoro dello svantaggio economico conseguente al mancato incasso del credito... in quanto la procedura fallimentare e i tempi della procedura stessa non potranno essere assimilati a un inadempimento del debitore fallito, con conseguente esclusione della stessa configurabilità della produzione di interessi".

11.5.- Sotto un altro profilo ancora, i ricorrenti incidentali affermano che il richiamo effettuato nella sentenza impugnata alla pronuncia di questa **Corte n. 2608/2014** "non è convincente e anzi è erroneo".

Tale pronuncia - si rileva - **riguarda il "fideiussore in bonis del debitore principale fallito"**, mentre la questione qui in esame concerne il "debitore che sia sottoposto a procedura concorsuale". A differenza di quest'ultimo - si incalza -, il primo "conserva la piena disponibilità del proprio patrimonio e dunque può e anzi è onerato di provvedere al pagamento garantito"; "successivamente, può procedere se del caso all'ammissione allo stato passivo secondo le forme, le modalità e i tempi previsti dalla L. Fall., artt. 61 e segg."

11.6.- Da ultimo, i ricorrenti incidentali assumono che pure la norma della L. Fall., art. 120, comma 3 (ove ritenuta applicabile) conferma la tesi della non produzione di alcun interesse nella fase concorsuale. Tale norma - si spiega - "si riferisce ai soli crediti verso il fallito che si siano formati anteriormente all'apertura del concorso e che si sono cristallizzati con la declaratoria di esecutività dello stato passivo fallimentare, vale a dire soltanto ai crediti per capitale ovvero per interessi maturati anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento e che hanno trovato riconoscimento nel passivo".

12.- I ricorsi incidentali non sono fondati e non possono, quindi, essere accolti.

13.- Il primo punto di cui occorre occuparsi attiene all'individuazione della normativa di riferimento della fattispecie in esame, posto in specie che i ricorrenti incidentali mettono in discussione l'applicabilità della norma dell'art. 120, comma 3; come anche di quella della L. Fall., art. 55 (sopra, n. 11.1.).

E' pacifico, in materia, che nel caso in questione trova applicazione la L. n. 95 del 1979, nella sua versione originaria, la procedura di amministrazione straordinaria della SOCIETÀ GAMMA essendo stata avviata nel 1983.

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

Ora, l'art. 1, comma 3 di tale legge stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della L. Fall., artt. 195 e segg., così rinviando alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. La quale, a sua volta, dichiara (cfr. l'art. 201) la diretta applicazione delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II della stessa L. Fall. Dunque, tra le altre, pure di quella della L. Fall., art. 55.

Alla rilevata applicazione di questa sezione II consegue, poi, pure l'applicazione in fattispecie della disposizione dell'art. 120, comma 3: la regola base, che viene ivi fissata (per cui, con la chiusura della procedura "i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore..."), si pone infatti come disposizione che pone termine agli "effetti del fallimento per i creditori" di cui appunto alle norme della L. Fall., artt. 51 e segg..

Non appare infatti ipotizzabile che tali effetti durino per un tempo indefinito (pur dopo l'avvenuta chiusura della procedura). D'altro canto, neppure è stata prevista l'esdebitazione quale regola generale di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

14.- Ciò posto, va adesso osservato che non risulta condivisibile l'opinione per cui quella dell'art. 55, è norma "a struttura incompleta", che è promossa dai ricorrenti incidentali (sopra, n. 11.2.): quale norma, cioè, che si occupa solo di una parte della fattispecie (quella interna alla procedura, impugnato il resto).

La norma dell'art. 55, in realtà, è chiara e univoca nell'esprimere una volontà legislativa precisa e compiuta. La proposizione normativa utilizzata ("la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi... agli effetti del concorso") implica positivamente una distinzione disciplinare tra gli effetti endofallimentari e gli effetti esofallimentari. Se il regime degli interessi fosse identico tanto all'interno della procedura, quanto fuori dalla medesima - come pure sostengono i ricorrenti incidentali (per i quali, gli interessi non corrono in ogni campo e in ogni caso) - una simile distinzione non avrebbe senso alcuno.

Per gli effetti esofallimentari non v'è, per vero, alcun rinvio "in bianco" ad altra e ipotetica norma (o anche a un preteso principio del sistema). La disposizione dell'art. 55, regola l'intera fattispecie. Nel contesto di una disciplina già specificamente intesa a regolare gli "effetti del fallimento" - cioè, del concorso - "per i creditori", quale è quella di cui alla sezione II (L. Fall., artt. 51 e segg.), l'ulteriore, puntuale indicazione che la "sospensione degli interessi" vale solo agli "effetti del concorso", di cui all'art. 55, mostra propriamente, e anzi sottolinea, che fuori dal concorso una simile sospensione non c'è.

Non propone, poi, profili di contraddizione con quanto appena osservato la norma della L. Fall., art. 120, comma 3, là dove dispone che con la chiusura della procedura, i "creditori riacquistano il libero esercizio... per la parte non soddisfatta del loro credito per capitale e interessi".

In realtà, la lettura dei ricorrenti incidentali, che limita la portata della disposizione ai soli interessi maturati prima della dichiarazione di fallimento (sopra, n. 11.6), risulta sostanzialmente frutto di una precompressione: nel senso appunto che suppone necessariamente una particolare - e non condivisibile - lettura dell'art. 55.

Il testo dell'art. 120, non legittima un simile approccio; e, anzi, di per sé lo smentisce, posto se non altro che il richiamo operato agli "interessi" non va oltre l'indicazione del loro genere (altrimenti detto, è onnicomprensivo, risultando senz'altro riferibile, di conseguenza, non solo agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura, ma anche a quelli maturati dopo).

15.- L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte appare da tempo consolidato nel ritenere che la norma della L. Fall., art. 55, concerne il corso degli interessi solo per l'ambito

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

della procedura, lasciando invece aperta la loro maturazione riguardo al rapporto extrafallimentare corrente tra creditore e debitore.

Si veda in proposito già la pronuncia di Cass., 27 gennaio 1975, n. 315, per la quale "con la dichiarazione di fallimento si sospende di diritto il decorso degli interessi quanto meno per i crediti chirografari": "si tratta di una sospensione limitata ai fini del concorso, talchè si è fondatamente sostenuto che, **una volta chiuso il fallimento, i creditori possono chiedere al fallito in sede post-fallimentare il pagamento della residua somma non ricevuta nella ripartizione dell'attivo, calcolati gli interessi come normalmente e ordinariamente prodottisi anche in rapporto al tempo della pendenza del processo di fallimento**".

Nella stessa direzione sostanziale si vedano inoltre, tra le altre, le pronunce di Cass., 3 dicembre 1997, n. 12262; di Cass., 30 marzo 2005, n. 6672; di Cass., 14 marzo 2008, n. 6953; di Cass., 5 febbraio 2014, n. 2608.

16.- Come già sopra si è segnalato (n. 11.5), i ricorrenti incidentali hanno contestato la pertinenza della pronuncia per ultimo citata - e a cui si era propriamente richiamata la sentenza della Corte di Appello ai connotati propri della fattispecie concretamente in giudizio.

Come puntualmente segnala il controricorso al ricorso incidentale, la fattispecie oggetto di esame dalla pronuncia n. 2608/2014 fa riferimento a una richiesta di pagamento degli interessi maturati in pendenza di una procedura di fallimento aperta nei confronti di un fideiussore, relativamente al debito attinente alla garanzia. Si tratta, quindi, di caso di sostanza analoga a quello qui in esame.

La citata pronuncia di questa Corte propone - è questo, piuttosto, lo spunto da rimarcare - un profilo ulteriore a sostegno della ricostruzione adottata dalla Corte territoriale, e qui confermata.

"Nei confronti del fallito" - **annota dunque la sentenza n. 2608/2014** "gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento": "prova ne sia che, anche durante la pendenza del fallimento, gli interessi maturati dopo l'apertura di esso restano dovuti dagli eventuali fideiussori del fallito" (cfr. su questo punto, tra le più recenti, Cass., 8 agosto 2013, n. 18951). "Il che non potrebbe spiegarsi, data l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore, se non presupponendo che gli interessi dovuti dal debitore principale continuano a maturare dopo l'apertura del fallimento".

In effetti, stante il principio sancito dalla norma dell'art. 1941 c.c., per potere predicare l'eventualità di situazioni in cui la fideiussione viene chiamata a operare (anche) in *duriorem causam* ("in eccedenza", cioè, rispetto a quanto riscuotibile dal debitore principale) occorre la presenza di una specifica disposizione di legge che un simile risultato venga espressamente a legittimare (come accade nelle disposizioni dell'art. 135, comma 2 e art. 142, comma 2, comunemente ritenute, del resto, norme affatto eccezionali): disposizione, nella specie, per contro mancante.

17.1.- Neppure risulta condivisibile l'ulteriore affermazione dei ricorrenti incidentali, per cui "il requisito imprescindibile e primo per la produzione degli interessi è, ai sensi dell'art. 1282 c.c., l'esigibilità del debito principale" (cfr. sopra, nel n. 11.3).

L'esigibilità del credito non può essere considerata condizione necessaria per la produzione degli interessi. Non lo è, propriamente, per gli interessi c.d. compensativi, che cioè si ritraggono - secondo la formulazione dell'art. 821 c.c., comma 3 - come "corrispettivo del godimento che altri abbia" di un capitale.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Così è per gli interessi nella vendita ex art. 1499 c.c. ("salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri prodotti, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile"). Così è pure, sempre ad esempio, per gli interessi nel mutuo ex art. 1815 c.c., comma 1 ("salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuatario"), che è operazione - come è ben noto - in cui il "termine per la restituzione" (ovvero l'esigibilità del credito) "si presume stipulato a favore di entrambe le parti" (salvo unicamente il caso che, nel concreto, il mutuo venga a titolo gratuito e quindi senza produzione di nessun interesse compensativo; cfr. la norma dell'art. 1816 c.c.).

Chè anzi questa tipologia di interessi (c.d. compensativi) viene a maturare, giorno per giorno, proprio perchè - e nella misura in cui - il debito capitale (o principale) non è (ancora) esigibile.

17.2.- D'altro canto, è pure da tenere presente in materia che la norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, assicura che, nel sistema vigente, le obbligazioni pecuniarie sono - almeno in termini di principio - delle obbligazioni portables. Sì che è il mero fatto della (infruttuosa) scadenza del termine fissato per l'adempimento della prestazione a fare decorrere gli interessi moratori, secondo appunto il brocardo per cui, in questo caso, *dies interpellat pro homine*.

Neanche da quest'angolo visuale, quindi, l'esigibilità del credito (assunta questa, naturalmente, nei termini di figura a sè stante, autonoma) può essere considerata situazione in linea di principio necessaria - e, come tale, ipoteticamente rilevante per il tema degli interessi post-fallimentari - ai fini della produzione di interesse.

18.- Per completare l'esame delle ragioni esposte dai ricorsi incidentali, è ancora da rilevare che la soluzione adottata dal legislatore, di consentire la maturazione degli interessi pur in pendenza di una procedura fallimentare non risulta sprovvista di giustificazioni.

E' vero che la durata della procedura non risponde a una colpa del debitore, come sottolineano i ricorrenti incidentali (n. 11.4.). E' pure vero, però, che fermarsi a questa constatazione implica proporre una visuale ridotta, sostanzialmente unilaterale, del tema (al di là della constatazione che, comunque, l'ipotesi di ritardi colposi del curatore espone quest'ultimo alla responsabilità L. Fall., ex art. 38).

La durata della procedura non risponde neanche a una colpa del creditore. Che pure sopporta, per l'intero periodo della stessa, gli stringenti effetti di cui alla L. Fall., artt. 51 e segg., dalla chicane data dal blocco delle azioni esecutive in poi. E che non solo non può chiedere la prestazione al fallito, ma da questi nemmeno può riceverla ovvero trattenerla (visto il meccanismo di inefficacia stabilito dalla norma della L. Fall., art. 44, che conduce senz'altro alla restituzione di quanto ricevuto).

Ciò che, tra l'altro, esclude in radice l'idea di ogni eventuale accostamento della fattispecie in esame a quella data dalla mora credendi: solo l'assenza di un concreto "motivo legittimo" di ricevere la prestazione potendo comportare, nel sistema vigente, l'eccezionale misura di cessazione della produzione degli interessi, che risulta prevista dell'art. 1207 c.c., comma 2.

Non si può trascurare, poi, che la fattispecie fatta oggetto di disciplina dalla norma della L. Fall., art. 55, fa propriamente riferimento alle ipotesi in cui il rapporto obbligatorio risulti già gravato dal correre degli interessi - a seconda delle circostanze concrete, poi da classificare come compensativi o corrispettivi o moratori - e per sè stesso destinato a gravarsene in via ulteriore sino all'estinzione dell'obbligazione relativa.

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

Una disposizione che stabilisse la cessazione degli interessi anche fuori dall'ambito fallimentare verrebbe dunque a determinare un sicuro e oggettivo depauperamento della posizione creditoria: al ricorrere di una situazione - qual è quella del fallimento del debitore - che, in termini di normalità almeno, il creditore non crea, quanto piuttosto subisce; e che comunque, nel contesto del rapporto obbligatorio, resta situazione oggettivamente imputabile, e dunque riferibile, alla posizione debitoria (come si vede, il discorso prescinde, in sè e per sè, da ogni richiamo al c.d. principio del favor creditoris, che parte della dottrina tuttora ritiene essere parte fondante dello schema sistematico adottato dal legislatore del 1942).

19.- Il motivo di ricorso principale, che è stato distintamente presentato dalla CESSIONARIA e dalla BANCA, censura la statuizione della Corte veneziana che ha ritenuto prescritto il credito c.d. post-fallimentare azionato da queste società (cfr. sopra, n. 6).

19.1.- In proposito, sostengono in prima battuta i ricorrenti principali che "il credito per interessi "può essere fatto valere" - nel senso di possibilità di esercizio legale, che appare letteralmente esclusa dalla L. Fall., art. 120 - solo laddove attraverso l'esercizio del diritto sia possibile conseguire la relativa soddisfazione"; l'"inizio della prescrizione può essere determinato solo attraverso la necessaria coincidenza del mancato adempimento da parte del debitore e il mancato assolvimento, da parte del creditore, dell'onere di sollecitare la controparte".

In questo senso va dunque letto - si sostiene - il portato normativo di cui all'art. 2935 c.c. Perciò, il dies a quo della decorrenza della prescrizione del credito per interessi si fissa nel momento di chiusura della procedura concorsuale.

19.2.- La norma dell'art. 120 - si viene in via ulteriore ad annotare - è esplicita nello stabilire che solo con la chiusura del fallimento i creditori "riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore".

Tale disposizione, del resto, fa seguito - si precisa ancora - allo svolgimento di una procedura connotata, da un lato, dallo spossessamento del debitore (con tutte le conseguenze che sul piano del rapporto obbligatorio corrente con il singolo creditore ne derivano). Dall'altro, dal fatto che "la presentazione della domanda di ammissione al passivo" comporta l'"interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura".

20.- Il motivo va accolto, nei limiti e secondo i termini che qui di seguito vengono esposti (cfr., in particolare, i prossimi numeri 25, 26, 29, 34, 35 e 37).

21.- A tale proposito va subito messo in evidenza che non può ritenersi corretta la tesi (principale, per così dire) dei ricorrenti principali per cui all'inesigibilità della prestazione degli interessi, maturandi in corso di procedura, si associa in automatico il "blocco" dell'operare della prescrizione (cfr. sopra, il n. 19.1.).

La giurisprudenza di questa Corte ha invero sviluppato, e da tempi risalenti, un orientamento che abilita il creditore a ottenere in via extrafallimentare - e, tuttavia, nel periodo di svolgimento della relativa procedura - un provvedimento di condanna nei confronti del fallito, da eseguirsi allorchè questi ritorni in bonis.

22.- Si vedano in questa direzione, tra le altre, Cass. 24 marzo 2011, n. 6734 ("il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale ben può agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento, alla massa dei creditori, diviene esigibile quando il debitore ritorna in bonis"; "ne consegue che, se il fallito non si difende a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un creditore per un credito estraneo alla massa, il provvedimento, decorso i termini di opposizione, diviene definitivo e acquista

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

esecutività dopo la chiusura del fallimento"); Cass., 27 aprile 1981, n. 2542 (idem); Cass., 26 giugno 2012, n. 10640 (che ha ritenuto sufficiente la dichiarazione del creditore dell'"intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis"); Cass. n. 2608/2014 (idem).

Ma pure è da richiamare, sempre nella medesima prospettiva sostanziale, le pronunce di Cass., 19 luglio 2016, n. 14737 ("gli artt. 2941 e 2942 c.c., non prevedono... che, tra **il fallito e i terzi, la prescrizione rimanga sospesa**"; perciò, "in caso di inerzia del curatore, il fallito è, in via eccezionale, legittimato ad agire per far valere i suoi diritti senza che i terzi possano opporgli la sua incapacità processuale, prevista esclusivamente a tutela dell'interesse della massa dei creditori"); e di Cass. 23 marzo 2004, n. 5727 ("il fallito perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniale compresi nel fallimento", sì che ha "interesse a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c. si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà in bonis").

23.- Neppure è da escludere, a ben vedere, che - pure in costanza dello svolgimento di una procedura concorsuale - la condanna pronunciata nei confronti del debitore possa costituire titolo per un'azione esecutiva: fuori dal perimetro tracciato dalla norma della L. Fall., art. 51 e, quindi, con riferimento ai "beni" che risultano non "compresi nel fallimento".

Vengono in particolare considerazione, a questo proposito, la norma della L. Fall., art. 42, comma 3 (beni sopravvenuti e non ricompresi nel compendio, in quanto ritenuti "superiori al presumibile valore di realizzo" i costi occorrenti per il relativo e "acquisto e conservazione") e quella della L. Fall., art. 104 ter, comma 8 (come introdotto con la riforma del 2006 e con riguardo ai beni per i quali l'"attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente"). Quest'ultima norma è espressa, del resto, nell'abilitare i creditori alla promozione delle "azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".

24.- Posta questa serie di osservazioni, **non è dunque da dubitarsi** che il credito relativo agli interessi c.d. post-fallimentari **risulti soggetto (anche) durante il tempo di svolgimento della procedura - al correre della prescrizione.**

25.- Diverso rilievo deve essere riconosciuto all'ulteriore profilo che è stato richiamato dai ricorrenti principali (cfr. il n. 19.2.), come relativo alle conseguenze della partecipazione del creditore al passivo concorsuale rispetto al correre della prescrizione del credito agli interessi c.d. post-fallimentari.

Riguardo alla tematica così sollevata, sembra opportuno fermare dapprima l'attenzione sulla disposizione della L. Fall., art. 94, in quanto tale, come scritta cioè nella sede inerente alla procedura di fallimento (per i termini e modi di applicazione del principio ivi desumibile alla procedura che qui in concreto interessa, si veda dal n. 28 in poi). E poi proseguire procedendo alla disamina specificamente attinente alla disciplina dell'amministrazione straordinaria.

A mente della disposizione dell'art. 94, dunque, la domanda di insinuazione al passivo **"produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento"**.

26.- Ritiene il Collegio che **la presentazione della domanda di insinuazione** nel passivo fallimentare sia da considerare atto per sè **idoneo a interrompere il corso della prescrizione inerente al credito relativo agli interessi c.d. post-fallimentari**, con gli effetti permanenti di cui alla norma appena citata (per il rilievo generale che la dichiarazione di fallimento non sospende, nè interrompe il corso della prescrizione e per quello ulteriore, per cui la presentazione della domanda di insinuazione al passivo è atto idoneo a produrre l'interruzione, v. già Cass., 22 novembre 1990, n. 11297, nonché, tra le altre, Cass., 26

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

settembre 1996, n. 8515; Cass., 8 ottobre 1997, n. 9766; Cass., 25 novembre 2003, n. 17955; Cass., 2 marzo 2004, n. 4209).

Secondo i principi, invero, **l'atto di interruzione della prescrizione per il credito capitale (ovvero principale) estende i suoi effetti al credito per interessi, in ragione del carattere accessorio di questa seconda obbligazione** (cfr. Cass., 7 gennaio 1982, n. 61; Cass., 15 marzo 2007, n. 6047; Cass., 4 settembre 2003, n. 12924). Per il rilievo, poi, che, *"ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa"*, si veda Cass., 25 novembre 2015, n. 24054.

27.- Non potrebbe valere in contrario osservare che **il credito relativo agli interessi post-fallimentari è destinato a (potere) essere soddisfatto in un momento successivo**, quando il fallito sarà tornato in bonis, laddove **la domanda di insinuazione è ovviamente rivolta a ottenere l'immediato pagamento di quanto spettante al creditore**. Infatti, non si può non prendere atto, in proposito, delle (forti) peculiarità proprie della fattispecie oggetto di giudizio.

Ammettere, per questo credito, il correre della prescrizione durante il tempo di svolgimento della procedura concorsuale **implica, all'evidenza, consentire la possibilità di atti interruttivi della prescrizione medesima**. Peraltro, il credito per tali interessi non risulta oggettivamente esigibile durante il tempo della procedura: perciò, l'atto interruttivo della prescrizione non può in ogni caso risolversi com'è per contro normale - in una richiesta di immediato pagamento (sembra trascurare questo particolare aspetto della materia, peraltro non eludibile, la pronuncia di Cass., 16 maggio 2018, n. 11966, per la quale, in pendenza di fallimento, l'atto di costituzione in mora relativo a un debito del fallito deve in ogni caso essere valutato come "inefficace").

Di conseguenza, **l'atto interruttivo della prescrizione del credito per interessi post-fallimentari non può che essere posto in essere "ora per allora"**. Così come avviene del resto, si è visto sopra (n. 22), per i rapporti giudiziali che, in pendenza di procedura, vengano a coinvolgere direttamente la persona del debitore.

28.- La fattispecie concretamente sottoposta all'esame di questa Corte riguarda, peraltro, l'ipotesi di debitore assoggettato non già a fallimento, bensì ad amministrazione straordinaria: e con riferimento alla versione disciplinare originaria dettata per questa procedura (D.L. n. 30 del 1979, convertito in L. n. 95 del 1979; cfr. sopra, n. 1; com'è noto, D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53, comma 1, ha poi stabilito che *"l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dalla L. Fall., artt. 93 segg."*).

Ora, dell'art. 1, comma 4 della citata Legge prevede, per quanto non diversamente stabilito, l'applicazione degli articoli della L. Fall., dedicati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (artt. 195 e segg.).

Nel concreto, il riferimento, qui in interesse, va agli snodi determinati dalle norme degli artt. 207 e segg., secondo la versione all'epoca vigente (nelle sue linee di base, peraltro, non dissimile da quella che risulta nell'oggi vigente): comunicazione del commissario liquidatore ai singoli creditori delle "somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa" (art. 207, comma 1); richiesta di "riconoscimento di propri crediti" da parte dei creditori che non hanno ricevuto la detta comunicazione, nonché eventuali "osservazioni (e) istanze" da parte dei creditori che la comunicazione hanno invece ricevuto (art. 208; art. 207, comma 3); formazione dello stato passivo da parte del commissario, con conseguente deposito in cancelleria e connessa esecutività del medesimo (art. 209, comma 1); eventuale proposizione delle opposizioni e impugnazioni ai sensi della

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

L. Fall., artt. 98 e 100 (versione vigente al tempo), "con ricorso al presidente del tribunale" (art. 209, comma 2).

29.- Ritieni il Collegio che la diversa (rispetto a quella propria dell'esecuzione fallimentare) conformazione della procedura di verifica del passivo delineata dalla L. Fall., artt. 207 e segg., non sia sostanzialmente di ostacolo a ravvisare l'applicazione, pure nell'ambito di quest'ultima, di quanto desumibile dalla norma della L. Fall., art. 94. Non sia di ostacolo, più precisamente, a ricollegare alla partecipazione del creditore alla relativa procedura l'effetto di "interruzione permanente" della prescrizione che risulta per l'appunto stabilito da questa disposizione.

Secondo i termini che si vengono ora a tratteggiare.

30.- Ostantiva al riguardo non è - va messo opportunamente in luce la circostanza che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, la fase di verifica dei crediti di cui alla L. Fall., artt. 207, 208 e art. 209, comma 1, ha, diversamente da quanto avviene nel fallimento, natura amministrativa e non giurisdizionale (quest'ultima sussistendo solo nella fase eventuale delle opposizioni e impugnazioni).

In effetti, le pronunce di questa Corte, che si sono soffermate su questo profilo, non hanno mai toccato, nè sfiorato, lo specifico tema, qui in rilievo, dell'interruzione della prescrizione (Cass., SS.UU., 1 ottobre 2008, n. 25174 concerne la conformazione del termine di impugnazione; Cass., 13 settembre 2017, n. 21216 attiene alla procura conferita al difensore; Cass., 26 marzo 2015, n. 6060 riguarda il tema delle domande tardive; Cass., 15 febbraio 2016, n. 2917 si occupa del rapporto tra la domanda presentata in sede di insinuazione e quella in sede di opposizione).

Non mancano, d'altra parte (e, volendo, soprattutto), pronunce che hanno esplicitamente affermato l'applicazione della L. Fall., art. 94, al contesto della procedura di verifica delineata nella L. fall., artt. 207, 208 e art. 209, comma 1.

Il riferimento in particolare va, con diretto riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, alle sentenze di Cass. n. 8515/1996 e di Cass. n. 9766/1997 (entrambe relative a fattispecie di creditori non fatti oggetto di comunicazione da parte del commissario e presentatori di istanze di insinuazione tardiva L. Fall., ex art. 101, versione dell'epoca). Va altresì, con relazione immediata alla procedura di liquidazione coatta, alle sentenze di Cass. n. 17955/2003 e di Cass. n. 4209/2004 (pure concernenti casi di creditori presentatori di istanze di insinuazione tardiva).

31.- A supporto della soluzione adottata dalle pronunce or ora richiamate va rilevato che **la proposizione di un'istanza, che possieda natura giudiziale (art. 2945 c.c., comma 2), non può essere considerata condizione esclusiva, indispensabile, per la produzione del c.d. effetto permanente della prescrizione.**

Prevede infatti la norma dell'art. 2945 c.c., comma 4, "*nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile*".

E' importante notare, a questo proposito, che - come puntualmente osservato in dottrina - la detta efficacia permanente prescinde propriamente dall'eventuale passaggio in giudicato del lodo; e quindi prescinde in toto dal decreto del tribunale che eventualmente venga a "concedere", su richiesta della parte interessata, l'esecutorietà del lodo medesimo (cfr. l'art. 825 c.p.c.). Non meno importante è osservare pure che la pronuncia di Cass., 5 dicembre 2001, n. 15410 ha ritenuto applicabile la disposizione dell'efficacia permanente di cui all'art.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

2945 c.c., comma 4, anche alle fattispecie di arbitrato irrituale (nel caso di specie, al procedimento di perizia contrattuale instaurato dall'assicurato con lettera raccomandata contenente la designazione del proprio tecnico, come accettata dall'assicuratore mediante indicazione del proprio perito), pure sottolineando, in materia, che "anche nell'arbitrato irrituale, al pari di quanto accade nell'arbitrato rituale, la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata, configurandosi pur sempre la devoluzione ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato" (per il rilievo che, nell'arbitrato rituale, l'"autonomia delle parti si manifesta... come atto incidente sull'esercizio del potere di azione" connesso a un diritto, che sia disponibile, si veda Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24153).

32.- Per altro verso va ancora notato che l'esperimento del "procedimento di mediazione", previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, come condizione di attivazione di tutta una serie di processi civili, viene "dal momento della comunicazione alle altre parti" automaticamente a produrre "sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale".

In relazione a questa ipotesi - e ad altre, correnti specialmente in materia previdenziale e in materia di diritto del lavoro -, è stato significativamente osservato che il sistema vigente presenta più casi in cui l'azione giudiziaria può essere instaurata solo dopo l'effettuazione di un "procedimento extragiudiziario, non necessariamente contenzioso" e che, in tali evenienze, la tendenza è quella ad equiparare, in tema di efficacia permanente della prescrizione, alla domanda giudiziale l'istanza rivolta al soggetto competente a definire la fase extragiudiziaria.

Alla base di questa tendenza sta - come ha provveduto a chiarire la pronuncia di Cass., SS.UU., 16 novembre 1999, n. 783 (con immediato riferimento alla fattispecie disciplinata dalla norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112) - il "principio secondo cui la necessità di esperire una procedura giudiziaria per realizzare il diritto non deve danneggiare il titolare": tale esigenza è "viva" - si è proseguito - "anche quando la realizzazione del diritto soggettivo presupponga l'esperimento necessario di una procedura amministrativa, come avviene di frequente nelle obbligazioni pubbliche e viene soddisfatta o in funzione pretoria oppure... attraverso la legge".

In applicazione sostanziale di questi principi, la recente pronuncia di questa Corte, 5 marzo 2019, n. 6343 ha stabilito che "*in tema di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, la domanda di annullamento dell'atto proposta avanti al giudice amministrativo... esprime la volontà del danneggiato di reagire all'azione autoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario*".

33.- A positivo conforto della soluzione adottata dalle sopra citate pronunce di questa Corte (ultimo capoverso n. 30) - e che qui viene condivisa - milita, d'altro canto, pure un evidente rilievo di ordine sistematico. In effetti, nel sistema vigente la regolamentazione propria della procedura fallimentare si pone, tra le altre cose, (pure) come fulcro informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto (più o meno marcatamente) amministrativo.

Milita altresì, e più in particolare, la constatazione che la norma dell'art. 209, comma 2, richiama - per le opposizioni e impugnazioni dei crediti non ammessi nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria la normativa dell'artt. 98 e segg., che è scritta per la procedura fallimentare (secondo quanto già accennato sopra, nel n. 28). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, invero, il giudizio di opposizione, pur non potendosi identificare nella struttura dell'appello, possiede comunque una natura propriamente impugnatoria (cfr., per tutte, Cass., n. 31 luglio 2017, 19003).

Ora, quest'uniformità dei procedimenti di impugnazione pare, tra l'altro, dare per presupposto una parificazione, almeno sostanziale, degli esiti delle rispettive fasi di accertamento dei

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

crediti e degli effetti dalle stesse prodotti. Nè si vede, (pure) in via correlata, la ragione che - sotto il profilo della partecipazione al concorso - possa giustificare un trattamento differenziato tra creditori comunque ammessi allo stato passivo e creditori che, in quanto esclusi, hanno dovuto proporre opposizione.

34.- Ferma questa somma di rilievi, si tratta adesso di individuare l'estensione in cui risulta predicabile, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (secondo la sua versione originaria, tuttora sostanzialmente in essere per la procedura di liquidazione coatta), l'effetto di interruzione permanente della prescrizione di cui alla disposizione della L. Fall., art. 94.

La questione si pone, naturalmente, per i creditori la cui partecipazione al concorso segue in via immediata alla comunicazione del commissario L. Fall., ex art. 207, comma 1, non essendo invero dubitabile - sulla base delle considerazioni sopra effettuate - che la disciplina di cui alla L. Fall., art. 94, si applichi senz'altro alle posizioni comunque legate all'espressa manifestazione di una richiesta da parte del singolo creditore (e riconducibili, dunque, alle situazioni considerate nelle norme della L. Fall., art. 209, comma 2, art. 208 e art. 207, comma 3).

35.- Il Collegio ritiene che la regola dell'interruzione permanente della prescrizione, di cui all'art. 94, venga a trovare applicazione anche nei confronti delle posizioni creditorie appena emarginate.

E' da osservare, in proposito, che la mancata formalizzazione di una domanda da parte delle posizioni creditorie in esame viene nella sostanza a dipendere dalla peculiare struttura organizzativa che connota la relativa procedura. Al principio dell'impulso della domanda, che governa l'esecuzione fallimentare (cfr. le norme della L. Fall., art. 93 e art. 118, comma 1, n. 1), si sostituisce la regola dell'"impulso d'ufficio" che tipicamente connota la procedura di liquidazione coatta, quale calco base della versione originaria di quella di amministrazione straordinaria (cfr. Cass. S.U., 26 marzo 2015, n. 6060).

In un simile contesto di riferimento specifico, la formale presentazione di una domanda da parte del creditore si manifesta - prima ancora che non necessaria - non utile e, a ben guardare, neppure opportuna. Nella valutazione del legislatore, invero, risulta normale (nel senso dell'id quod plerumque accidit) che le risultanze documentali dell'impresa in liquidazione - sulla base delle quali il commissario forma le comunicazioni da inviare ai vari interessati (cfr. l'ultima parte del primo periodo del comma 1 dell'art. 207) - corrispondano ai termini oggettivi delle pretese creditorie (non a caso la citata pronuncia delle Sezioni Unite considera semplici "temperamenti" dell'officiosità della procedura di verifica le "facoltà" di "intervento" del creditore previste dall'art. 207, comma 3 e art. 208).

36.- E' da aggiungere che la soluzione qui adottata risulta altresì imposta dal principio di ragionevolezza ovvero (e altrimenti detto) da quello della parità di trattamento.

Non è infatti oggettivamente pensabile che il creditore - che non ha nulla da obiettare alle risultanze documentali espresse dall'impresa in liquidazione - sia posto in una posizione deteriore (ovvero sia discriminato) rispetto a quella del creditore che tale non viene considerato (anche solo per misura o grado) dalla medesima documentazione. Neppure è pensabile che i creditori ammessi de plano siano posti in posizione diversa e peggiore rispetto a quella di coloro che, per far valere il loro titolo, abbiano dovuto svolgere delle specifiche contestazioni (su quest'ordine di rilievi v. già sopra, l'ultimo periodo del n. 33).

Sentenza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, n. 14527 del 9 luglio 2020

37.- Resta ancora da puntualizzare che - per i creditori di cui si sta discorrendo - l'effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi (solo) al tempo in cui diventa esecutivo l'elenco dei creditori ammessi ai sensi della L. Fall., art. 209, comma 1.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, è soltanto con il deposito in cancelleria che il detto elenco "non può più essere variato, nè revocato" (cfr., in specie, Cass., 12 febbraio 2008, n. 3380).

38.- Si devono, di conseguenza enunciare i principi di diritto qui di seguito esposti.

"Secondo la L. Fall., art. 55, comma 1, la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale".

"La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi della L. Fall., art. 55, comma 1, matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale".

"La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi della L. Fall., art. 55, comma 1, viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi della L. Fall., art. 209, comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1".

39.- In conclusione, va accolto, nei limiti e nei termini che sono stati indicati, il ricorso principale. Vanno respinti i ricorsi incidentali.

Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi principali, nei termini di cui in motivazione. Respinge i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS